

Vito **VALERIO**
Magistrato

Schemi di
**DIRITTO
COSTITUZIONALE
e PUBBLICO**

XII edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

Capitolo XIX

La Magistratura

Sommario | 1. Il sistema giurisdizionale. - 2. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura. - 3. La responsabilità dei giudici. - 4. Il giusto processo. - 5. L'obbligatorietà dell'azione penale. - 6. Il Consiglio superiore della magistratura.

■ 1. Il sistema giurisdizionale.

La *funzione giurisdizionale* è attività intrinseca dell'ordinamento giuridico, necessaria alla garanzia ed alla conservazione dei diritti e dell'ordine che da questo discende. L'art. 102 Cost. reca il **principio dell'unicità della giurisdizione**, secondo il quale la funzione giurisdizionale è esercitata di regola da *magistrati ordinari*, prevedendo alcune deroghe e ipotesi tassative di *magistrati speciali*.

A) Giurisdizione ordinaria

Giurisdizione
ordinaria:

- La giurisdizione ordinaria è esercitata da **magistrati ordinari** istituiti e regolati dalle norme di ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.); le norme di tale ordinamento sono contenute nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
- A garanzia dell'indipendenza dei magistrati ordinari, la Costituzione prevede un organo di autogoverno, il **Consiglio superiore della magistratura**.
- La giurisdizione ordinaria si ripartisce in **due settori**:
 - **giurisdizione penale**: persegue l'interesse della collettività alla tutela di determinati valori o istituti (la vita e l'incolumità dell'individuo, la libertà personale e morale, la proprietà, la moralità pubblica e il buon costume, la fede pubblica, la famiglia, ecc.) e provvede all'irrogazione delle sanzioni penali in caso di violazioni. L'azione penale è promossa dal **pubblico ministero** nei confronti di un determinato soggetto; il pubblico ministero è un magistrato ordinario che esercita *funzioni requirenti* e si distingue, pertanto, dagli altri magistrati ordinari che esercitano *funzioni giudicanti*;
 - **giurisdizione civile**: è diretta alla tutela giuridica dei diritti inerenti a rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione, quando essa, nell'esercizio dei propri compiti, leda il **diritto soggettivo** della persona. Il giudizio civile può essere promosso da qualunque soggetto pubblico o privato, definito *attore*, nei confronti di altro soggetto, che assume la qualità di destinatario della domanda, definito *convenuto*.



FOCUS

La riforma costituzionale della magistratura.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30.10.2025 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale recante *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*. La pubblicazione segue all'approvazione al Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, ed alla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Trattandosi di approvazione avvenuta in seconda deliberazione con maggioranza inferiore ai $\frac{2}{3}$ di ciascuna Camera, è stato chiesto il **referendum popolare confermativo** ed indetto con **decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026** nei giorni 22 e 23 marzo 2026.

La legge costituzionale, mediante modifiche agli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 Cost., si concentra sulla separazione delle carriere tra magistrati *giudicanti* e *requirenti*, con la formazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e l'istituzione di un'Alta Corte titolare dell'azione disciplinare sui magistrati ordinari.

B) Giurisdizioni speciali

Giurisdizioni speciali:

- La *ratio* del divieto di istituire giudici speciali discende direttamente dal principio secondo il quale ciascun individuo deve **preventivamente conoscere quale sarà il suo giudice naturale**, vale a dire il giudice precostituito per legge e dal quale sarà giudicato; in tal senso, quindi, l'art. 25 Cost. osta alla creazione di giudici *ad hoc*.
- Tuttavia, la scelta del legislatore costituente fu quella di **mantenere i giudici speciali preesistenti** all'entrata in vigore della Costituzione; essi sono:
 - a) Giudici amministrativi:**
 - ai sensi dell'art. 103 Cost., la giurisdizione amministrativa tutela gli *interessi legittimi* (ed eccezionalmente i *diritti soggettivi*) dei cittadini che siano stati lesi da un atto della pubblica amministrazione (cfr. Cap. XVIII, par. 4);
 - la giurisdizione amministrativa è attribuita ai **tribunali amministrativi regionali** quali giudici di primo grado ed al **Consiglio di Stato** quale giudice di secondo grado; un particolare regime di giustizia amministrativa vige nella Regione siciliana dove, sin dal 1948, è stato creato il *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana*;
 - l'organo di governo autonomo dei giudici amministrativi è il **Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa**.
 - il **riparto di competenza** tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è individuato attraverso il riferimento alla **posizione soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo)** fatta valere in giudizio; laddove venga in rilievo la lesione di un *diritto soggettivo*, la giurisdizione appartiene al **giudice ordinario**; al contrario, nel caso in cui emerga la lesione di un *interesse legittimo*, la giurisdizione spetta al **giudice amministrativo**;
 - ci sono, tuttavia, particolari materie che, in deroga alla regola del riparto, sono attribuite dalla legge alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** anche relativamente a diritti soggettivi;
 - nell'ambito della sua giurisdizione, il giudice amministrativo esercita il **sindacato di legittimità** (e non di merito, inteso nel senso di

- opportunità) degli **atti amministrativi**;
- il ricorso davanti all'organo di giustizia amministrativa è volto ad ottenere l'**annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo** che si assume **viziato per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere**.
- b) Corte dei conti:**
- la Corte dei conti è composta da **magistrati contabili** e presso di essa è istituita una Procura generale cui sono attribuite funzioni requirenti;
 - organo di governo autonomo è il **Consiglio di Presidenza della Corte** stessa;
 - alla Corte dei conti sono affidati i **giudizi in materia di contabilità pubblica, pensionistica e di responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici**;
- c) Tribunali militari:**
- i giudici militari costituiscono un ordine distinto dalla magistratura ordinaria e amministrato da un organo di governo autonomo, il **Consiglio superiore della magistratura militare**;
 - l'art. 103, co. 3, Cost. attribuisce specifiche competenze:
 - o in *tempo di guerra*, la giurisdizione loro attribuita dalla legge;
 - o in *tempo di pace*, soltanto la competenza a giudicare dei **reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate**.
- d) Tribunale Superiore delle acque pubbliche:**
- è composto da magistrati ordinari, consiglieri di Stato e tecnici;
 - giudica, in unico grado, su controversie per lesioni di interessi legittimi e, in grado di appello, sui ricorsi avverso le sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche (che sono invece sezioni specializzate delle Corti d'appello di alcuni capoluoghi regionali);
 - la competenza di questi organi è ristretta alle questioni relative al **regime delle acque pubbliche** (ad es. alla demanialità delle acque).
 - sono articolate a livello provinciale e regionale ex d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;
 - hanno competenza a risolvere le **controversie fra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria**.



FOCUS

Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate.

Le giurisdizioni speciali (giudici speciali) sono organi che determinano una giurisdizione autonoma ed estranea alla magistratura ordinaria, con un ordinamento ed un organo di autogoverno propri. L'istituzione di "nuovi" giudici speciali è espressamente vietata dall'art. 102 Cost. Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, erano già presenti alcune giurisdizioni speciali (amministrativa, contabile, militare); il legislatore costituente ha scelto di mantenerli in vigore, con l'effetto di introdurre un divieto di istituzione di giudici speciali soltanto pro-futuro.

Le **sezioni specializzate** non sono giudici speciali, ma articolazioni interne della **magistratura ordinaria**. Sono istituite presso gli organi giudiziari ordinari con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura, in quanto, in determinate materie, si rende necessaria l'integrazione del collegio giudicante con degli **esperti**. Sezioni specializzate possono oggi considerarsi: i *tribunali per i minorenni*, i *tribunali regionali delle acque pubbliche*, le *sezioni specializzate in materia agraria*.